

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 378, 684, 725 e 962-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MANZINI)

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1993

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento  
dell'obbligo scolastico (n. 378)

d'iniziativa dei senatori ALBERICI, NOCCHI, CHIARANTE,  
BUCCIARELLI, PAGANO, SCIVOLETTO, BRESCIA, ROGNONI,  
BARBIERI, SPOSETTI, CAVAZZUTI, TRONTI, MIGONE,  
SMURAGLIA, ZUFFA, PECCHIOLI e FRANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1992

---

Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (n. 684)

**d'iniziativa dei senatori MANIERI, COVATTA, AGNELLI Arduino,  
CASTIGLIONE, CAPPIELLO, MARINUCCI MARIANI, PISCHEDDA  
e RUSSO Giuseppe**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1992**

---

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore  
e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (n. 725)

**d'iniziativa dei senatori MANZINI, ZECCHINO, ZOSO, MINUCCI  
Daria, FERRARI Bruno, DE ROSA, ROBOL, BERNASSOLA  
e DOPPIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1992**

---

Ristrutturazione della scuola media (n. 962)

**d'iniziativa dei senatori PONTONE, RESTA, DANIELI, FILETTI,  
FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,  
MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI,  
SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1993**

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	8
Disegni di legge:		
– testo unificato proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962 .....	»	11
– n. 378, d’iniziativa dei senatori Alberici ed altri .....	»	33
– n. 684, d’iniziativa dei senatori Manieri ed altri .....	»	43
– n. 725, d’iniziativa dei senatori Manzini ed altri .....	»	44
– n. 962, d’iniziativa dei senatori Pontone ed altri .....	»	54

ONOREVOLI SENATORI. - Partendo dall'esame dei quattro disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962 rispettivamente d'iniziativa dei senatori Alberici ed altri, Manieri ed altri, Manzini ed altri, Pontone ed altri, la 7<sup>a</sup> Commissione, dopo un approfondito ed appassionato dibattito, ha deliberato di costituire un comitato ristretto che, con l'apporto del Governo e dei tecnici, ha predisposto un testo unificato. Sulla maggior parte degli articoli di questa proposta si è realizzata una apprezzabile convergenza.

Innanzitutto si è convenuto di proporre una legge-quadro, analiticamente lasciando alla decretazione e ai regolamenti il compito di definire qualitativamente competenze e funzioni. Questa scelta consente un più puntuale adattamento della scuola stessa ai cambiamenti della società.

Superando la storica distinzione tra Stato e Regioni in merito ai problemi della istruzione e della formazione professionale, il provvedimento assume come punto di partenza la collaborazione tra vari soggetti istituzionali, da realizzarsi attraverso accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore.

In questa sede si individuano la distribuzione sul territorio degli indirizzi di studio, l'armonizzazione tra l'istruzione scolastica e la formazione professionale pre e post-secondaria, la prevenzione della dispersione scolastica, il diritto allo studio, i progetti mirati, l'edilizia scolastica. Si tratta di un superamento concreto dell'attuale centralismo ministeriale a favore delle autonomie regionali e locali.

Ma il punto più alto dell'autonomia è quello previsto per le singole unità scolastiche alle quali, oltre alla personalità giuridica, viene riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria e didattica.

Si realizza così un vero capovolgimento della situazione attuale: allo Stato centrale

competono le linee d'indirizzo generale e la definizione delle risorse complessive; alle Regioni e agli Enti locali la distribuzione delle scuole sul territorio e il diritto allo studio, ai Consigli di istituto la gestione quotidiana, ai docenti la didattica. Si configura una istituzione scolastica fortemente collegata al territorio.

Era ovvio che valorizzando l'autonomia si dovesse pensare ad istituire strumenti di verifica dell'efficacia qualitativa e quantitativa dei risultati soprattutto attraverso un sistema nazionale di verifica e valutazione in grado di fornire anche dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei.

Per affrontare le novità di questo progetto è indispensabile prevedere un piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente. In questo nuovo quadro normativo si colloca l'ordinamento della scuola secondaria superiore. Esso si articola su due linee parallele: i licei e gli istituti professionali.

Ambedue i percorsi sono quinquennali ma gli istituti professionali prevedono anche una uscita breve al 3° anno, con un semplice diploma scolastico.

Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono più indirizzi, che saranno individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono insegnamenti generali, insegnamenti di indirizzo ed aree d'insegnamento ad essi complementari; sono individuati con decreto ed assumono come riferimenti essenziali le varie aree: da quella linguistica, letteraria, artistica a quella storica, giuridica, economica a quella matematica, scientifica e tecnologica. In pratica si seguono le linee fondamentali dei programmi previsti dalla Commissione Brocca, ma con elementi di maggiore flessibilità per corrispondere alle esigenze

dell'autonomia degli istituti. Orari, area di orientamento e area di progetto saranno definiti dal decreto ministeriale non più rigidamente ed uniformemente come ora sul modello settimanale, ma su base annua. Ciò consentirà una diversa organizzazione del lavoro scolastico non solo per gli studenti ma anche per i docenti.

A questo punto il provvedimento prevede il prolungamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, obbligo che si assolve mediante la frequenza positiva dei primi due anni della scuola secondaria superiore o quanto meno dimostrando di avere frequentato la scuola per almeno dieci anni.

È noto che l'utilizzo o meno del canale della formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo è stato per molti anni motivo di forte contrapposizione fra gli studiosi e soprattutto tra i Gruppi in Parlamento.

Facendo propria la preoccupazione di differenziare l'offerta formativa non solo per chi è in ritardo o in difficoltà ma anche per situazioni di normalità e di eccellenza, il provvedimento prevede accanto a impegnative azioni di orientamento anche specifici progetti mirati da realizzarsi nella sede degli accordi di programma e sulla base di appositi protocolli d'intesa tra Stato e Regioni.

Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione dei progetti mirati può essere realizzata anche sulla base delle richieste delle famiglie o degli interessati. La partecipazione a tali progetti mirati è finalizzata non solo al rafforzamento di conoscenze e all'acquisizione di competenze per una prima formazione professionale di base orientata al lavoro, ma anche al recupero di eventuali ritardi, al rientro nel sistema formativo, al conseguimento della licenza media anche per i giovani già prosciolti dall'obbligo scolastico.

Posizioni diversificate in seno alla commissione si sono avute a proposito dei diplomi e delle certificazioni. Il testo proposto a maggioranza prevede il mantenimento dell'esame di licenza media e soltanto una certificazione per gli alunni che abbiano assolto all'obbligo scolastico. Un

dibattito serrato si è registrato anche sul valore del diploma che viene rilasciato al terzo anno dagli istituti professionali e dagli istituti d'arte; si tratta di un diploma d'istruzione professionale e d'istruzione d'arte polivalente che costituisce anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di qualifica professionale regionale nel quadro degli accordi di programma.

Il provvedimento non affronta la riforma dell'esame di maturità in quanto materia di uno specifico disegno di legge già in discussione qui al Senato. L'unico accenno in materia riguarda la precisazione (articolo 6, comma 4) che indica come il diploma di maturità professionale dia accesso o studi universitari «coerenti».

Il dibattito in Commissione ha segnalato la necessità che tutti gli accessi universitari siano regolati autonomamente dalle Università stesse, ma si è ritenuto opportuno rinviare la questione ad apposito provvedimento.

Di notevole interesse sono gli articoli riguardanti i passaggi, i rientri, la valutazione dei crediti formativi e dei periodi di studio all'estero.

Circa il problema della sperimentazione la Commissione, pur riconoscendone la validità nel sostenere i processi di innovazione del sistema formativo, ha sottolineato la necessità di contenerla quantitativamente e di rivederla qualitativamente.

Una riforma della scuola secondaria che privilegia la formazione generale di base rispetto alla specializzazione non poteva non prevedere corsi intensivi di specializzazione dopo il diploma. Quindi Regioni, Amministrazione scolastica, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e ordini professionali possono attivare corsi post-diploma sulla base di convenzioni o accordi specifici.

In sostanza siamo di fronte a un provvedimento che, pur innovando profondamente negli aspetti organizzativi e gestionali, tuttavia resta profondamente ancorato alla cultura e alla tradizione della scuola superiore italiana.

L'unitarietà dell'impostazione non impedisce la realizzazione di un sistema integra-

to che nella flessibilità utilizza tutte le risorse presenti sul territorio. Istruzione professionale e formazione professionale non sono più in antitesi ma si coordinano e si completano.

Così come appare del tutto infondato il timore di veder indebolite le specificità culturali dei vari indirizzi; la generalizzazione di alcuni saperi quali il linguistico, l'economico e il giuridico rafforza i singoli piani di studio. Anche il superamento dell'uniformità organizzativa nel quadro della autonomia porterà a valorizzare ulteriormente la specificità.

È noto infatti che il tempo della scuola viene variamente interpretato anche in relazione ai vari indirizzi.

La stessa specificità degli indirizzi è strettamente correlata non solo al numero degli insegnamenti ma anche alla organizzazione dei tempi di studio sia nel gruppo classe sia a livello individuale.

Proprio per salvaguardare questa specificità e assicurare a un tempo parità di condizioni su tutto il territorio nazionale e autonomia organizzativa e didattica (sia pure entro limiti ben precisi) il provvedimento prevede che si abbiano in tutte le scuole accanto a insegnamenti generali e comuni a tutti, materie di indirizzo e materie complementari.

Di conseguenza le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche saranno materia di competenza del Consiglio d'istituto su proposta del collegio docente.

Questo potrà modificare i tempi di lavoro sia per gli scolari sia per i docenti a condizione che su base annua siano rispettati i parametri nazionali.

È ovvio che il nuovo progetto scolastico richiederà un impegno straordinario non solo dei docenti e dei dirigenti scolastici ma anche delle famiglie e delle comunità, perchè i risultati saranno sempre più il frutto di una azione concertata.

Da ultimo va ricordato anche lo sforzo economico che queste riforme richiedono.

Ma se è vero che la scuola è un investimento, il sacrificio economico di oggi sarà largamente compensato domani, specialmente di fronte alle sfide degli altri Paesi.

Tutte queste osservazioni sono state presenti ai componenti della 7<sup>a</sup> Commissione; su molti punti, specialmente su quelli più innovativi, c'è stata una larga intesa; su altri c'è stata diversità di opinione ma mai preconcetta contrapposizione. Ciò ha consentito di proporre questo testo sul quale si richiede il consenso dell'Assemblea.

MANZINI, relatore

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito  
per i disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962**

(Estensore: SAPORITO)

27 luglio 1993

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dalla Commissione di merito, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che al comma 1 dell'articolo 2 sia precisato che esso si riferisce alle sole regioni a statuto ordinario e che sia aggiunto un comma 1-*bis* nel quale sia precisato che il Ministero della pubblica istruzione richiede alle regioni a statuto speciale una preventiva dichiarazione di disponibilità a concludere accordi di programma di analogo contenuto rispetto a quelli previsti dal comma 1.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito  
per i disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962 e su emendamenti**

(Estensore: CARPENEDO)

14 settembre 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, dichiara il proprio nulla osta alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, occorre inserire, dopo le parole «rispettive competenze», quelle «e risorse finanziarie». Al medesimo articolo occorre poi specificare che l'onere per gli accordi di programma è quantificato in 33 miliardi di lire per il 1995 e in 100 miliardi per gli anni successivi;

all'articolo 4 occorre aggiungere, al comma 1, dopo le parole «con proprio decreto» quelle «di concerto con il Ministro del tesoro». Occorre inoltre specificare, al comma 4, che i componenti esterni del consiglio d'istituto non hanno diritto a compensi. Al comma 5, lettera a), occorre precisare che l'ampliamento dell'orario deve avvenire nei limiti delle disponibilità finanziarie proprie, oppure quantificare l'onere, stimabile, secondo la relazione tecnica, in 15,926 miliardi per il 1995, 59,468 miliardi per il 1996 e 84 miliardi a regime. Al comma 10, lettera b), occorre quantificare il mancato introito per le tasse scolastiche, che corrisponde, secondo la relazione tecnica, a 73,443 miliardi per il 1995, 65,717 miliardi per il 1996 e 58,333 miliardi a regime. Al comma 10, lettera e), occorre modificare la norma nel senso seguente: «I contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni». Al comma 13 va quantificato l'onere relativo alle mancate entrate per deducibilità delle donazioni, valutabile in 10 miliardi a decorrere dal 1996. Al comma 14, infine, occorre quantificare il fondo di riequilibrio, stimato in un miliardo l'anno, a tal uopo riformulando la norma nei seguenti termini: «È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione un fondo nazionale di riequilibrio pari a lire 1 miliardo, a decorrere dall'anno 1995, per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto rischio di devianza giovanile, al quale affluisce anche il 10 per cento degli introiti in denaro



di cui al comma 10, lettere *d*) ed *h*). Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al presente comma»;

all'articolo 5, occorre quantificare il costo del sistema di valutazione nazionale, definibile nell'ordine dei 12 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1994:

all'articolo 6 va quantificato il costo per le spese di aggiornamento, stimato, nella relazione tecnica, in 100 miliardi per il 1995 e 144 miliardi per il 1996. In ogni caso, ciò posto, occorre sostituire la parola «pluriennale» con quella «straordinaria»;

all'articolo 7, comma 2, occorre precisare che gli oneri per gli esperti debbono trovare copertura nell'ambito delle disponibilità dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per studi, consulenze ed altro. Circa il comma 1 del medesimo articolo, in base ai dati contenuti nella relazione tecnica, si desume che l'onere per il quinto anno verrebbe a partire dopo il termine del triennio di esercizio del bilancio e verrebbe parzialmente compensato dalla diminuzione della spesa che si verifica con l'andata a regime del provvedimento, a causa del calo della popolazione scolastica;

all'articolo 8 occorre quantificare la spesa relativa all'elevazione dell'obbligo scolastico, quantificata dalla relazione tecnica in 3,107 miliardi per il 1995, 14,612 miliardi per il 1996 e 32,586 miliardi a regime per quanto concerne le spese di funzionamento e 23,42 miliardi per il 1995, 110,078 miliardi per il 1996 e 245,575 miliardi a regime relativamente al costo del personale. Ciò nel presupposto che venga accolto l'emendamento che prevede la decorrenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico dall'anno scolastico 1995-1996;

all'articolo 9 occorre prevedere, al comma 2, il concerto con il Ministro del tesoro. A tal uopo il Tesoro propone di aggiungere un comma dopo il 10, al fine di specificare che «la modifica delle dotazioni organiche del personale docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro»;

all'articolo 11 occorre inserire, al comma 4, dopo le parole «delle scuole», quelle «nei limiti delle disponibilità finanziarie»;

analoga dizione deve essere prevista al comma 5 dell'articolo 12. Al comma 9, dopo le parole «Consiglio nazionale della pubblica istruzione» occorrerebbe aggiungere quelle «di concerto con il Ministro del tesoro».

Conseguentemente, l'articolo di copertura deve essere così riformulato:

«1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 12 miliardi per il 1994, in lire 262 miliardi per l'anno 1995, in lire 516 miliardi per l'anno 1996 e in lire 543,5 miliardi a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Resta inteso ovviamente che l'effettivo utilizzo del suddetto accantonamento rimane subordinato alla definitiva approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge finanziaria per il 1994.

La Commissione invita comunque quella di merito a rendere coerente il provvedimento con i deliberati in proposito contenuti nella manovra di finanza pubblica per il 1994.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

**Legge quadro per il riordino dell'istruzione  
secondaria superiore e per il prolun-  
gamento dell'obbligo scolastico**

## CAPO I

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento, giudizio critico, scelta e sperimentazione.

2. La scuola secondaria superiore favorisce altresì lo sviluppo delle capacità di interrelazione e di lavoro di gruppo e l'acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica.

3. La scuola secondaria superiore garantisce la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

4. La scuola secondaria superiore garantisce altresì la realizzazione di pari opportunità in relazione alle differenze di religione, di etnia, di condizione sociale ed economica.

5. Allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 secondo scansioni temporali che si armonizzino con l'età degli studenti e tengano conto dei problemi legati al passaggio dalla scuola media alla scuola secondaria superiore ed altresì per facilitare il prolungamento dell'obbligo scolastico, i

(\*) Ad unificazione dei disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962.

primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

- a) al consolidamento di conoscenze culturali e scientifiche basilari;
- b) all'acquisizione di prime conoscenze nelle grandi aree di professionalità e di ricerca;
- c) alla promozione delle capacità di orientamento, alla responsabilizzazione dello studente rispetto alle scelte scolastiche e professionali ed al rafforzamento delle motivazioni.

6. I successivi anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

- a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;
- b) ad una formazione culturale scientificamente fondata, propedeutica ai successivi percorsi di studio e professionali.

## Art. 2.

*(Collaborazione tra soggetti istituzionali)*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziarie, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione secondaria superiore mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi individuano e definiscono:

- a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;
- b) le modalità di armonizzazione tra l'offerta di istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione professionale, anche post-secondaria;
- c) le modalità di utilizzo integrato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e formativo e la realtà socio-economica del territorio;
- d) le modalità di attuazione di progetti extracurricolari di orientamento scolastico;
- e) concrete azioni di prevenzione della dispersione e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di istruzione, anche mediante interventi volti a rimuovere i

fattori di svantaggio sociale, economico e culturale;

f) i servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'integrazione scolastica;

g) i criteri per l'attivazione e il finanziamento dei progetti mirati, disciplinati dall'articolo 11, e di progetti di settore;

h) le modalità di cooperazione e di collaborazione fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e sociali;

i) la programmazione degli interventi di edilizia scolastica e l'ammodernamento delle strutture esistenti.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per il Ministero della pubblica istruzione gli accordi di programma di interesse regionale sono promossi per il tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di programma di interesse provinciale o sub-provinciale sono promossi dall'ufficio scolastico regionale per il tramite dell'ufficio scolastico provinciale. Gli uffici scolastici regionale e provinciale acquisiscono le proposte e i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per la elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. In deroga all'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Presidente della regione e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, 2<sup>a</sup> serie speciale.

5. Le leggi regionali disciplinano le attività connesse con l'attuazione del prolungamento dell'obbligo di istruzione e, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità del raccordo regionale e provinciale permanente con la scuola.

### Art. 3.

#### *(Autonomia degli istituti di istruzione secondaria superiore)*

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono dotati di personalità giuridi-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ca e godono di autonomia organizzativa, finanziaria e didattica.

2. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e delle esenzioni e approva il bilancio.

3. Il consiglio di istituto, su proposta del collegio dei docenti, delibera:

a) sulle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sulla sua eventuale variazione;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

4. Qualora il consiglio di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 3, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche. In assenza di tali modifiche, trascorsi venti giorni, il consiglio di istituto delibera in materia, con esclusione delle questioni attinenti alla libertà didattica.

5. Il consiglio di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside, che la presiede, e da altri quattro membri, cui possono essere aggiunti due componenti esterni con chiare competenze tecnico-professionali in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. Ai componenti esterni non può essere corrisposto alcun compenso. La giunta, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 7, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione degli

accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

6. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze indicate al comma 3, lettere a), b) e c), e previa consultazione con gli studenti eletti nei consigli di classe, propone:

a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare degli studi con progetti che non comportino una variazione dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

b) le modalità di strutturazione e attuazione dell'area di orientamento;

c) le modalità di strutturazione e attuazione delle aree di progetto;

d) la scelta delle aree complementari da attivare nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicati dall'articolo 7;

e) la struttura dell'organizzazione didattica secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi didattici;

f) l'effettuazione nel triennio di esperienze all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca, garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.

7. Il consiglio di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al preside in materie determinate.

8. Per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Ai bilanci degli istituti sono allegati i bilanci delle aziende o degli enti autonomi ad essi collegati.

9. In sede di contrattazione collettiva si provvede all'organizzazione dell'orario e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valoriz-

zandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

10. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;
- b) le tasse scolastiche;
- c) i contributi a carico degli studenti del triennio;
- d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- e) i contributi degli enti locali, anche per la eventuale manutenzione ordinaria degli stabili, secondo gli accordi di programma o apposite convenzioni;
- f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma di cui all'articolo 2;
- g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;
- h) donazioni, legati ed eredità.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di legati e donazioni di valore fino a lire cento milioni è soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi, previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della valutazione dell'ufficio tecnico del Comune in cui ha sede l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della Provincia.

12. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

13. Le donazioni in favore degli istituti di istruzione secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2



per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni.

14. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un Fondo nazionale di riequilibrio, pari a lire un miliardo a decorrere dall'anno 1995, per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto rischio di devianza giovanile, al quale affluisce anche il 10 per cento degli introiti in denaro di cui al comma 10, lettere d) ed h). Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo da istituire per le finalità di cui al presente comma.

#### Art. 4.

*(Efficacia qualitativa e quantitativa e sistema nazionale di verifica e valutazione)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, da approvare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato in conformità ai rispettivi regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il sistema nazionale di verifica e valutazione, cui sono attribuiti i compiti:

a) di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi;

b) di sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi della scuola secondaria superiore alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche, produttive e professionali;

c) di valutare l'efficacia dei processi formativi riferiti all'intero sistema scolastico nazionale nonché alle singole unità scolastiche;

d) di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità dello studente;

e) di fornire dati comparativi con gli altri sistemi scolastici europei e di individuare gli elementi che consentano di valutare la congruità degli sbocchi, anche

al fine del reciproco riconoscimento dei diplomi.

2. Il sistema nazionale di verifica e valutazione si articola a livello nazionale e periferico, e può avvalersi degli strumenti del sistema informatico del ministero della pubblica istruzione, della collaborazione delle università e degli enti e istituti di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell'apporto del sistema produttivo.

#### Art. 5.

*(Piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo 4 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispone un piano straordinario di aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente, contenente gli indirizzi generali e le indicazioni finanziarie.

2. Il piano è finalizzato a sviluppare:

a) le competenze professionali necessarie per sostenere e sviluppare i progetti, i programmi e gli interventi previsti nella presente legge;

b) le capacità professionali funzionali alle esigenze di autonoma organizzazione delle istituzioni scolastiche e i rapporti con la realtà socio-economica di riferimento, anche attraverso iniziative di autoaggiornamento;

c) le capacità relazionali necessarie per instaurare un dialogo educativo con lo studente per valorizzare personalità, inclinazioni e capacità degli studenti stessi attraverso interventi sia di prevenzione del disagio e dello svantaggio scolastico sia di riconoscimento dell'eccellenza.

3. Il piano provvede altresì alla riconversione ad altro insegnamento dei docenti in mobilità per soppressione della disciplina di titolarità o contrazione delle relative cattedre.

4. Gli uffici scolastici regionali, sulla base degli indirizzi formulati nel piano di cui al comma 1, predispongono ed attuano, con le risorse loro assegnate dal ministero della pubblica istruzione e con eventuali integrazioni da parte delle autonomie locali, programmi di aggiornamento del personale della scuola sul territorio regionale. I programmi di aggiornamento possono costituire oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 2.

5. Il ministero della pubblica istruzione provvede alla programmazione e all'attuazione degli interventi di aggiornamento a distanza, anche in convenzione con università ed enti pubblici e privati.

6. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio i singoli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'ambito della autonomia organizzativa di cui all'articolo 3, possono individuare modalità di organizzazione modulari dell'orario scolastico e delle attività didattiche tali da consentire periodici cicli di aggiornamento degli insegnanti.

## CAPO II

### Art. 6.

#### *(Ordinamento della scuola secondaria superiore)*

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si articola in licei e in istituti professionali e d'arte. Per ogni tipo di liceo e di istituto si prevedono più indirizzi.

2. Le tipologie e gli indirizzi dei licei e degli istituti professionali e d'arte si ispirano alle grandi aree tematiche di cui all'articolo 8, comma 3 e sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato in conformità ai rispettivi regolamenti. Il Ministro si avvale a tal fine anche della collaborazione di esperti di progettazione scolastica e di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle professioni, del terziario

avanzato, delle attività produttive; per i relativi oneri si provvede a carico dei capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi alle spese per studi e consulenze.

3. Gli indirizzi degli istituti sono individuati con il contributo delle regioni.

4. Gli istituti professionali e d'arte offrono, nell'ambito del percorso quinquennale, la possibilità di acquisire, al terzo anno, un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, che costituisce anche titolo utile per l'eventuale conseguimento di livelli di qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto negli accordi di programma con le regioni competenti a rilasciare le qualifiche professionali. Al termine del quinto anno si consegue la maturità, che dà accesso agli studi universitari coerenti e ai corsi post-secondari.

5. Al fine di potenziare le caratteristiche degli istituti professionali e d'arte e di realizzare la coerenza con le esigenze culturali, produttive e occupazionali del territorio, lo Stato e le Regioni, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 2, individuano di concerto:

a) le aree complementari, afferenti ai diversi indirizzi dell'istruzione professionale e dell'istruzione d'arte;

b) particolari indirizzi professionali;

c) le forme e le modalità atte a favorire l'effettuazione, all'interno dei piani di studio, di periodi di tirocinio e di esperienza professionale;

d) la durata dei moduli della formazione professionale regionale istituiti in corrispondenza delle uscite dagli istituti e il valore dei relativi titoli di studio ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali regionali.

6. Lo Stato e le regioni individuano altresì i segmenti dell'istruzione professionale da attuarsi in collaborazione tra la scuola e le strutture della formazione professionale anche mediante convenzioni.

7. Nella prima applicazione della presente legge i decreti di cui al comma 2 sono emanati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

## Art. 7.

*(Piani di studio e criteri di progettazione dei curricula)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 i piani di studio si fondano su una progettazione curricolare che individua gli obiettivi formativi complessivi del percorso quinquennale, articolato, in una logica di continuità, in cicli biennale e triennale.

2. I piani di studio sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato ai sensi dei rispettivi regolamenti.

3. I piani di studio assumono come riferimenti essenziali le seguenti aree:

- a) linguistica, letteraria, artistica;
- b) storica, giuridica, economica;
- c) matematica, scientifica, tecnologica.

4. I piani di studio individuano:

a) gli obiettivi generali e specifici del corso di studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in termini di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di capacità;

b) gli insegnamenti generali, quelli di indirizzo e le aree complementari, un'area di orientamento nel biennio e un'area di progetto nel triennio;

c) i programmi di insegnamento, consistenti nella individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;

d) le modalità ed i criteri di verifica e di valutazione;

e) il numero minimo e massimo di ore settimanali per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di insegnamento delle singole discipline nonchè dell'area di orientamento del biennio e dell'area di progetto del triennio.

5. Gli insegnamenti generali sono individuati con l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione culturale.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla base dell'identità e specificità culturale e professionale del corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di linguaggi, metodi e conoscenze riferiti a grandi aree di professionalità o di ricerca.

7. Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo di rendere possibile per lo studente la costruzione di un percorso formativo individualizzato.

8. L'area di orientamento prevista nei piani di studio del biennio favorisce, attraverso didattiche differenziate e interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni, orientamento e competenze di base. L'area si sviluppa per progetti modulari e flessibili destinati a gruppi di studenti.

9. L'area di progetto prevista nei piani di studio del triennio è intesa a promuovere nello studente capacità di cooperazione e progettazione, e a concretizzare nella organizzazione didattica le caratteristiche interdisciplinari di ogni campo professionale.

10. Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa da quella italiana, riconosciute dalla legge dello Stato, i piani di studio e i programmi di insegnamento devono essere articolati in modo da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura delle singole minoranze.

11. Il Ministro della pubblica istruzione provvede periodicamente all'aggiornamento degli indirizzi e dei piani di studio sulla scorta delle verifiche fornite dal sistema nazionale di verifica e valutazione.

12. La modifica delle dotazioni organiche del personale docente conseguente alle innovazioni introdotte dai piani di studio di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 8.

*(Elevazione dell'obbligo di istruzione)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, la durata dell'istruzione obbliga-

toria è prolungata a complessivi dieci anni e conseguentemente è esteso a dieci anni il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

2. L'obbligo d'istruzione si assolve mediante la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria previste nella presente legge o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

#### Art. 9.

##### *(Diplomi e certificazioni)*

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli studenti sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post-secondari.

2. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita attestazione.

3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte è rilasciato un diploma di scuola secondaria superiore di primo livello, denominato rispettivamente diploma di istruzione professionale polivalente e di istruzione d'arte polivalente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Al termine del primo quinquennio di applicazione della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica si provvederà alla definizione giuridi-

ca del valore dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, ad una nuova regolamentazione della licenza della scuola media di primo grado e ad una ridefinizione delle modalità di espletamento dell'esame di licenza elementare.

### CAPO III

#### Art. 10.

*(Orientamento scolastico e progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa)*

1. L'azione di orientamento svolta negli istituti secondari superiori, nell'ambito dei piani di studio di cui all'articolo 7, è potenziata mediante l'attuazione di iniziative realizzate in orario extracurricolare, volte a rilevare i fabbisogni formativi di ogni studente, nell'intero ciclo dell'istruzione secondaria, per favorire:

- a) l'orientamento scolastico e professionale;
- b) la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento.

2. Per soddisfare i fabbisogni rilevati, con l'obiettivo di raggiungere entro 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un livello percentuale di diplomati della scuola secondaria superiore non inferiore all'80 per cento degli appartenenti alle classi di età interessate, sono attuati progetti mirati al potenziamento dell'offerta formativa che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possano essere fruiti da gruppi di studenti. Tali progetti devono essere in particolare finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) il rafforzamento di conoscenze e di capacità e l'acquisizione di competenze per una prima formazione professionale di base orientata al lavoro;
- b) il rientro di giovani e di adulti, anche non inseriti nei sistemi formativi, nella scuola secondaria superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale regionale;



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e difficoltà;

d) il conseguimento della licenza media, anche per gli studenti già prosciolti dall'obbligo di istruzione.

3. La partecipazione ai progetti mirati costituisce, ai sensi dell'articolo 11, credito formativo sia per la prosecuzione degli studi sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

4. Le iniziative ed i progetti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati o per iniziativa autonoma delle scuole, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, o per effetto degli accordi di programma. Essi sono attivati con deliberazione dei consigli di istituto, sentiti i collegi dei docenti e i consigli di classe interessati, e sono realizzati mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale e con altre istituzioni educative e formative presenti sul territorio, individuate nell'ambito degli accordi di programma.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con le regioni, emana un decreto che individua le tipologie base delle iniziative e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, i criteri per la loro valutazione quali crediti formativi per il proseguimento negli studi e lo schema tipo cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma 4.

6. Nel quadro dell'istruzione obbligatoria l'attivazione dei progetti mirati può essere realizzata anche sulla base delle richieste delle famiglie o degli interessati.

#### Art. 11.

*(Passaggi, rientri, valutazione dei crediti formativi e corsi per lavoratori studenti e adulti)*

1. I passaggi da un corso di studi all'altro nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore si effettuano in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio e all'esito

positivo dello svolgimento di un progetto didattico avente ad oggetto le materie del corso di destinazione non comprese in quello di provenienza. Nel corso del triennio il passaggio a diverso corso di studi si effettua in seguito all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza a corsi di formazione professionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestati, o abbiano partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 10, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto all'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi della presente legge.

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con le Regioni stabilisce il valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

5. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza ai corsi di istruzione secondaria superiore sono istituite, nei limiti delle disponibilità finanziarie, apposite classi pomeridiane o serali, con orari compatibili con le esigenze dei frequentanti.

6. Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

7. Le classi pomeridiane e serali e i corsi a distanza hanno contenuti culturali e professionali equivalenti a quelli ordinari e assicurano il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

8. Il collegio dei docenti delle classi pomeridiane e serali e dei corsi a distanza può esonerare gli studenti dalla frequenza all'insegnamento di educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studi.

9. I criteri per la istituzione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali e per l'attivazione di corsi a distanza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Gli istituti professionali e d'arte possono, nell'ambito degli accordi di programma, partecipare a iniziative di riconversione dei lavoratori con particolare riferimento alle esigenze di elevazione culturale degli stessi.

#### Art. 12.

##### *(Riconoscimento degli studi effettuati all'estero)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce i criteri e le modalità secondo cui gli studenti delle scuole secondarie superiori possono recarsi in altri Stati per periodi di studio in scuole corrispondenti e, tornati in Italia, continuare e completare gli studi.

#### Art. 13.

##### *(Corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione)*

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono istituire corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione, riservati a coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore. Tali corsi possono essere

attivati sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o i singoli istituti di istruzione secondaria superiore e le regioni interessate, nel quadro degli accordi di programma di cui all'articolo 2, anche in relazione a proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli ordini professionali. I piani di studio dei corsi prevedono, di norma, esperienze pratiche da effettuare presso aziende produttrici di beni o servizi o presso studi professionali. I rapporti fra istituti, regioni interessate e singole aziende sono regolati da specifiche convenzioni.

Art. 14.

*(Sperimentazione)*

1. Le sperimentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 sono attuate nel rispetto delle disposizioni che regolano l'autonomia delle unità scolastiche.

2. Le sperimentazioni relative alla scuola secondaria superiore di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 sono finalizzate a sostenere i processi di innovazione del sistema formativo. Tali sperimentazioni possono essere realizzate nei limiti delle risorse finanziarie annualmente previste nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e sono eventualmente concertate con gli altri Dicasteri competenti e con le regioni, in relazione alle specifiche finalità di ciascuna sperimentazione.

3. Le nuove sperimentazioni di norma si realizzano sulla base di almeno uno dei seguenti principi:

a) riguardare progetti aventi rilevanza distrettuale, regionale o nazionale;

b) riferirsi a progetti tematici che abbiano rilevanza in particolari aree del Paese;

c) coinvolgere diversi ordini e gradi di istruzione.

4. Le sperimentazioni realizzate in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974

non possono essere rinnovate se non per un ciclo di studi, a conclusione del quale debbono essere valutate anche al fine di diffonderne i risultati.

5. Le sperimentazioni di cui al comma 2 sono approvate dagli uffici scolastici regionali, su conforme parere dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) competente per territorio, nei limiti delle specifiche risorse finanziarie assegnate annualmente dal ministero della pubblica istruzione.

6. L'approvazione delle sperimentazioni di cui al comma 2 tiene conto dell'impegno dei docenti a permanere nell'istituto scolastico ove vengono attuati per tutta la loro durata. Nelle disposizioni relative ai movimenti del personale docente devono essere previste apposite modalità per assicurare la continuità delle sperimentazioni.

#### Art. 15.

*(Istituzioni scolastiche  
ad ordinamento speciale)*

1. Sono fatte salve le istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio, che rispondono a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio. Tali istituzioni sono riconosciute con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nuove istituzioni scolastiche ad ordinamento speciale possono essere istituite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emanato in conformità ai rispettivi regolamenti.

#### Art. 16.

*(Norme particolari per le province autonome  
di Trento e di Bolzano e per la regione  
Valle d'Aosta)*

1. Restano salve le attribuzioni in materia di istruzione secondaria superiore e di

formazione professionale delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare il proprio ordinamento scolastico, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ferme restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, all'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, al fine di assicurare l'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali, si provvederà con legge regionale nell'ambito di tali competenze e di quelle previste dalla presente legge, nonchè mediante intese tra la regione ed il Ministro della pubblica istruzione.

3. Le intese, nelle materie di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 11 e 12 della presente legge, potranno essere promosse dal ministero o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative di interesse nazionale ovvero di interesse regionale.

#### Art. 17.

##### *(Norme finali)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari emanato in conformità ai rispettivi regolamenti, alla ricomposizione dei compiti e delle attribuzioni degli organi collegiali e d'istituto, ivi compresi quelli del preside, in coerenza con l'ampliamento dell'autonomia e delle responsabilità collegiali e individuali.

2. Fino all'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni

relative al consiglio di istituto, al collegio dei docenti e ai presidi non modificate dalla presente legge.

3. I diplomi rilasciati dalla scuola magistrale, dall'Istituto magistrale e dal liceo artistico in base alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità.

4. All'adozione di disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione e l'esecuzione della presente legge si provvede, ove non diversamente disposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Governo è autorizzato ad aggiornare, per esigenze di coordinamento, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle leggi concernenti l'istruzione adottato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 121, e della legge 26 aprile 1993, n. 126.

#### Art. 18.

##### *(Norme finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa a carico dello Stato di lire 33 miliardi per il 1995 e di lire 100 miliardi a regime.

2. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 10, lettera b), sono valutate in lire 73,5 miliardi per il 1995, lire 65 miliardi per il 1996 e lire 58,5 miliardi a regime. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 13 del medesimo articolo 3 sono valutate in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1996.

3. Per l'attuazione del sistema nazionale di verifica e valutazione di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi annue a decorrere dal 1994.

4. Per l'attuazione del piano straordinario di aggiornamento di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 1995 e di lire 144 miliardi per il 1996.

5. Per l'attuazione dell'articolo 7 è autorizzata una maggiore spesa di lire 16 miliardi nel 1995, lire 60 miliardi nel 1996 e lire 84 miliardi annue a decorrere dal 1997.

## XI LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Per l'attuazione dell'articolo 8 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 26,5 miliardi per il 1995, lire 125 miliardi per il 1996 e lire 278 miliardi annue a decorrere dal 1997.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 12 miliardi per il 1994, lire 262 miliardi per il 1995, lire 516 miliardi per il 1996 e lire 543,5 miliardi a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



**DISEGNO DI LEGGE N. 378**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALBERICI ED ALTRI

**Art. 1.***(Istituzione e finalità)*

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti gli indirizzi scolastici immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo e la piena realizzazione individuali della personalità culturale ed una preparazione professionale polivalente che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore garantisce l'acquisizione di autonome capacità di apprendere e sperimentare e contribuisce ad accrescere il livello delle conoscenze, delle capacità critiche e a favorire la consapevole partecipazione alla vita democratica.

**Art. 2.***(Prolungamento dell'istruzione obbligatoria)*

1. Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale più ampia e più idonea a promuoverne la crescita personale, l'orientamento professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica, la durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni.

2. Tale prolungamento, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, assicura in particolare:

a) l'orientamento scolastico e professionale;

b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal

sistema scolastico nazionale a quelli europei.

3. Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si attua a partire dall'anno scolastico 1993-1994.

4. Il prolungamento a dieci anni della scolarità obbligatoria comporta nell'attuale ordinamento l'elevamento dell'obbligo al sedicesimo anno di età. Tale prolungamento si assolve con la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

5. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

6. Nel quadro del prolungamento dell'obbligo scolastico al fine di garantire a tutti il raggiungimento entro il sedicesimo anno di età della licenza media, sono previste attività specifiche di cui all'articolo 3.

7. L'esercizio del diritto ad una istruzione decennale può essere espletato durante l'intero arco della vita.

**Art. 3.***(Progetti per il recupero, l'orientamento e di nuove opportunità)*

1. Nella scuola secondaria superiore, al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati, i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978 n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali.

5. Nella scuola media sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente il corso degli studi.

6. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire:

- a) la rimotivazione all'apprendimento;
- b) il completamento dei corsi della scuola media inferiore;
- c) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

7. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi si può accedere a partire dal quindicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza oppure a richiesta, per chi ha abbandonato o interrotto gli studi.

8. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti da appositi consigli di classe, composti da docenti a qualunque titolo presenti nella scuola.

#### Art. 4.

##### *(Osservatorio regionale)*

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui all'articolo 2, è istituito in

ciascuna regione un Osservatorio formato da esperti scelti dai competenti assessori. Tale Osservatorio opera nel quadro degli indirizzi definiti da un consiglio direttivo costituito da rappresentanti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (Irrsae), degli uffici periferici della amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'Osservatorio regionale ha il compito di:

- a) realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza;
- b) promuovere l'utilizzo e la valorizzazione di esperienze presenti nel sistema scolastico e in quello della funzione professionale della regione;
- c) seguire gli specifici progetti volti al sostegno ed alla attuazione dell'innalzamento dell'obbligo.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli osservatori regionali con il compito di:

- a) raccogliere e valutare i dati;
- b) promuovere la sperimentazione delle forme più efficaci per l'attuazione dell'obbligo scolastico;
- c) definire progetti specifici.

#### Art. 5.

##### *(Ordinamento)*

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si struttura in due anni iniziali e in successivi trienni.

2. La scuola secondaria superiore si conclude con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari, e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa. Nella scuola secondaria superiore la promozione alla classe successiva si consegue

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

unicamente in sede di scrutinio finale; gli esami si svolgono in sessione unica.

3. La scuola secondaria superiore si articola in quattro aree di indirizzo:

- a) artistica-visivo-musicale;
- b) linguistico-letteraria (classica e moderna);
- c) scientifico-tecnologica;
- d) economico-sociale.

4. Tali aree comprendono più indirizzi che sono individuati secondo le modalità previste dall'articolo 14.

5. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- a) insegnamenti comuni a tutti;
- b) insegnamenti comuni alle aree di indirizzo;
- c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

6. Gli istituti della scuola secondaria superiore hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nei termini di cui all'articolo 12.

7. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

8. L'insegnamento della religione cattolica si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle Intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

## Art. 6.

*(Finalità e struttura del biennio)*

1. I primi due anni della scuola secondaria superiore nel quadro delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 favoriscono in particolare le attività di orientamento scolastico e professionale e tendono a rimuovere gli svantaggi culturali attraverso specifiche modalità organizzative e didattiche di cui all'articolo 8.

2. Il corso di studi dei primi due anni della scuola secondaria superiore è così articolato: due terzi dell'orario sono dedicati a discipline e contenuti comuni; un terzo

è dedicato agli insegnamenti dell'area d'indirizzo e degli indirizzi e ad insegnamenti opzionali, scelti dallo studente.

3. Gli insegnamenti comuni ai primi due anni sono: italiano, lingua straniera, storia, geografica, diritto-economia, matematica-informatica, discipline scientifiche sperimentali.

4. Gli insegnamenti delle aree di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 4.

5. Al termine dei primi due anni gli studenti sostengono un esame; l'esito positivo di tale esame è attestato dal diploma che permette l'ammissione ai successivi corsi triennali di istruzione secondaria, ai corsi di formazione professionale e costituisce titolo per l'ammissione nel mondo del lavoro.

6. L'esame di cui al comma 5 entrerà in vigore nel quinquennio successivo a quello relativo alla prima applicazione della presente legge, contestualmente alla nuova regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore, a cui si provvede con il decreto legislativo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

7. In occasione dello scrutinio finale nella scuola elementare i docenti di classe si costituiscono in commissione d'esame, presieduta dal direttore didattico competente, ed esprimono una valutazione sulla base di elementi riferibili all'insieme dell'esperienza formativa degli allievi e ai risultati verificati nel periodo terminale.

8. Le commissioni esprimono, per ogni alunno, un giudizio di promozione dal quale consegue l'attestato di licenza elementare.

## Art. 7.

*(Finalità e struttura del triennio)*

1. Il triennio promuove il consolidamento e la crescita di conoscenze culturali e scientifiche e l'acquisizione di competenze culturali, scientifiche, tecniche e di capacità operative adeguate alle diverse aree di indirizzo e ai vari campi professionali.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il corso di studio del triennio è di norma così articolato: il 50 per cento dell'orario è dedicato agli insegnamenti comuni; il rimanente 50 per cento è dedicato agli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi.

3. In rapporto a particolari indirizzi, e comunque in generale nel triennio, il rapporto tra orario dedicato agli insegnamenti comuni e orario dedicato agli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi si sviluppa tra un minimo del 40 per cento per l'uno ed un massimo del 60 per cento per l'altro.

4. Gli insegnamenti comuni nonché quelli di area di indirizzo e degli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 11. In ogni caso i piani di studio del triennio devono comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

5. In relazione a particolari indirizzi a settori professionali di riferimento (indirizzi «rari»), gli insegnamenti dell'area di indirizzo e degli indirizzi possono essere modificati e arricchiti secondo quanto stabilito dall'articolo 16.

6. Al termine di ogni anno frequentato positivamente, allo studente è rilasciato un attestato valutabile per il rientro nel sistema scolastico, per l'inserimento nei corsi di formazione professionale e nei profili professionali.

7. A conclusione del triennio gli studenti sostengono esami di diploma che hanno validità di esami di Stato. Il titolo consente l'accesso all'istruzione superiore, al mondo del lavoro e ha validità nei pubblici concorsi. Lo svolgimento di tale esame è disciplinato da apposita normativa.

## Art. 8.

*(Criteri per l'organizzazione didattica)*

1. Al fine di assicurare le finalità di cui agli articoli 1 e 2, le attività didattiche e gli insegnamenti della scuola secondaria superiore sono organizzati secondo criteri didattici che possono consentire sia il raggiungimento di obiettivi specifici di una disciplina

o di un gruppo disciplinare, sia il raggiungimento di obiettivi comuni a più discipline o a più gruppi disciplinari. I medesimi criteri organizzativi dovranno, inoltre, favorire nei giovani lo sviluppo di autonome capacità di risolvere problemi nuovi.

2. L'organizzazione del processo di apprendimento tende a favorire la personalizzazione dei percorsi formativi sia attraverso l'organizzazione modulare dei *curricula* sia attraverso una adeguata offerta di insegnamenti e di attività di arricchimento culturale e professionale opzionali.

3. L'organizzazione didattica in moduli consente di definire le unità didattiche in serie e in parallelo, necessarie per superare le diverse fasi del processo di apprendimento di una disciplina o per gruppi di discipline. I criteri della organizzazione dei moduli didattici, dei *curricula* e le modalità di valutazione di ogni modulo sono definiti con apposito decreto legislativo ai sensi dell'articolo 16.

4. Al fine di assicurare concretezza e costante aggiornamento agli insegnanti delle aree di indirizzo e degli indirizzi, essi devono compiere esperienze nei rispettivi settori professionali e produttivi di riferimento.

5. Le caratteristiche e gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono definiti secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

## Art. 9.

*(Orientamento scolastico)*

1. L'orientamento scolastico ha la finalità di favorire nell'alunno l'individuazione e la valorizzazione delle proprie risorse ed aspettative e di favorire la transizione verso gli studi ulteriori nonché l'effettuazione di scelte motivate e consapevoli.

2. Il processo di orientamento si sviluppa sin dal primo anno della scuola secondaria superiore e tende a favorire:

a) l'interazione fra il momento informativo e quello formativo;

b) l'acquisizione di una metodologia volta a leggere, selezionare ed elaborare le informazioni;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) l'apprestamento di moduli ed unità didattiche specifici;

d) l'organizzazione di azioni positive finalizzate alla rimotivazione ed al chiarimento della validità delle scelte operate ed al rafforzamento della progettualità individuale;

e) i cicli informativi istituzionalizzati sulle opportunità professionali.

3. In particolare nel primo anno della scuola secondaria superiore, il processo di orientamento è finalizzato a completare l'azione orientativa avviata nei precedenti cicli scolastici e a realizzare un efficace ed armonico rapporto con essi. A tale fine l'avvio del primo anno è caratterizzato da un periodo volto all'illustrazione degli obiettivi formativi e dei programmi dei primi due anni della scuola secondaria superiore, alla verifica delle conoscenze possedute e all'individuazione di eventuali necessità di arricchimento e rafforzamento, alla valutazione della coerenza delle scelte di indirizzo effettuate dall'allievo e al loro eventuale cambiamento.

4. Per l'attuazione delle attività di orientamento la scuola si avvale della collaborazione delle regioni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16.

5. La gestione del processo di orientamento, che nelle sue finalità generali riguarda l'intero corpo docente e tutti gli insegnamenti, è affidata nella scuola ad un gruppo di docenti la cui attività è guidata da un coordinatore dei servizi di orientamento scolastico.

## Art. 10.

*(Passaggi e rientri)*

1. I passaggi da un'area o da un indirizzo ad un'altra area o ad un altro indirizzo sono attivati in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad area od indirizzo diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi

appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio dell'area o dell'indirizzo cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio dell'area o dell'indirizzo di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso indirizzo o area si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello delle qualifiche professionali possedute.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## Art. 11.

*(Corsi per lavoratori studenti e per adulti)*

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi per le classi pomeridiane e serali hanno identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli diurni. Gli orari devono assicurare il completo svolgimento dei programmi.

3. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al comma 2 può esonerare gli studenti dalla frequenza dell'educazione fisica e sportiva nonchè, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori-studenti è disposta annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le attività di educazione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli rilasciati dalla scuola secondaria superiore assicurano il raggiungimento di *standards* di conoscenze, di abilità, equivalenti a quelli previsti per i corsi ordinari. I corsi sono realizzati:

a) organizzando la flessibilità degli orari, dei calendari, e della didattica dei corsi in relazione alle molteplici esigenze della popolazione adulta, anche attraverso forme di alternanza studio-lavoro e di istruzione a distanza;

b) programmando la dislocazione delle sedi dei corsi in modo da garantire il massimo di adeguatezza alle esigenze dell'utenza, ivi inclusi i militari, i detenuti, e gli ospiti di comunità terapeutiche attraverso l'utilizzazione delle strutture della scuola pubblica e, mediante convenzione, del sistema regionale di formazione professionale;

c) tenendo conto, nella predisposizione dei *curricula* e nella definizione dei livelli scolastici di ammissione, delle esperienze di vita sociale e di lavoro, nonché delle eventuali attività educative, formali e non formali, pregresse;

d) garantendo la strutturazione di un sistema modulare basato su unità didattiche capitalizzabili, percorribile sia in modo contestuale sia secondo itinerari individualizzati. Al termine di ogni modulo si può sostenere una prova d'esame, il cui superamento dà diritto ad una certificazione valida ai fini del conseguimento del diploma.

7. Possono accedere ai corsi coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

8. Per l'accesso ai corsi la valutazione del livello culturale del candidato, del conseguente livello di ingresso, si attua mediante prove di accertamento, svolte da commissioni nominate dal provveditore agli studi,

tese ad accertare la più idonea collocazione del candidato nonché l'eventuale necessità di interventi di supporto.

9. Ogni corso sarà costituito da non meno di dieci e da non più di venti soggetti.

10. I criteri di funzionamento e le linee programmatiche dei corsi tengono conto dei programmi ordinari e sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il collegio dei docenti dei singoli corsi provvede al loro adattamento.

11. I corsi di cui al comma 6 sono istituiti annualmente, entro il mese di settembre, con decreto del competente provveditore agli studi.

12. I corsi per gli adulti sono svolti dal personale di ruolo che lo richieda. In caso di carenze si farà ricorso a nomine sulla base delle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze annuali.

#### Art. 12.

*(Autonomia e personalità giuridica delle scuole secondarie superiori)*

1. Il consiglio di istituto, ad integrazione delle disposizioni vigenti, può deliberare:

a) l'adeguamento del piano curricolare degli studi mediante la sua integrazione con progetti proposti dal Collegio dei docenti, compresi all'interno dell'orario scolastico e non superiori al 10 per cento di questo;

b) l'introduzione di materie a carattere opzionale;

c) la realizzazione di corsi di formazione professionale anche di carattere post-secondario inseriti nei piani regionali;

e) le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche e degli interventi finalizzati alle azioni di recupero e di sostegno, alle azioni positive contro la dispersione e la mortalità scolastica;

f) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

2. Le attività di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 si svolgono sulla base di

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali, qualora titolari delle relative competenze, con altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati.

3. Il Consiglio di istituto delibera altresì le convenzioni con gli enti locali per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli stessi sono tenuti a fornire alle scuole sulla base della vigente normativa.

4. Le entrate delle scuole secondarie superiori comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti che non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

d) i contributi degli enti locali.

5. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle Direzioni provinciali del Ministero del tesoro. Particolari adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere delegati alle unità scolastiche.

6. Tutte le scuole secondarie superiori hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Con apposito regolamento, da adottarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme che disciplinano, negli ambiti indicati al presente articolo, l'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

7. Il Collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio dell'autonomia didattica ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso, ad integrazione delle disposizioni vigenti:

a) indica i criteri metodologici e didattici a cui debbono attenersi i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione

dei piani di lavoro comprensivi dei programmi di insegnamento;

b) formula proposte al Consiglio di istituto in ordine ai punti a), b), c), d), e), f) di cui al comma 1 e delibera in piena autonomia per quanto concerne l'attuazione didattica degli stessi;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia anche in rapporto agli obiettivi programmatici e ai risultati degli studenti; adotta le misure necessarie per affrontare la situazione a rischio;

d) nomina un Comitato tecnico formato da tre componenti nelle scuole fino a 500 alunni, da quattro componenti nelle scuole fino a 900 alunni e da cinque componenti nelle scuole con più di 900 alunni. Il Comitato tecnico, integrato in maniera paritetica da rappresentanti degli studenti designati dal comitato di istituto degli stessi, valuta le iniziative didattiche di cui alla lettera b) e le istanze promosse dagli studenti, e formula al riguardo proposte al Collegio dei docenti.

## Art. 13.

*(Rapporti scuola secondaria superiore e formazione professionale)*

1. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e di attrezzature didattiche, per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze, per finalità concordate.

2. In particolare possono essere stipulate convenzioni per le seguenti finalità:

a) promuovere attività di orientamento professionale per gli studenti della scuola secondaria superiore;

b) collaborare alla realizzazione di iniziative volte a facilitare i passaggi dalla

scuola secondaria superiore al sistema di formazione professionale e viceversa;

*c) progettare e realizzare insieme integrazioni curricolari ai piani di studio della scuola secondaria superiore al fine di soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio;*

*d) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento delle discipline previste dai piani di studio;*

*e) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore.*

3. I soggetti titolari della attivazione dei corsi post-diploma sono le regioni. Onde programmare un efficace concorso di altri soggetti (scuole, università, imprese), le regioni possono attivare accordi di programma di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri in base ai quali possono essere stipulate dalle scuole, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, convenzioni con enti pubblici, enti che svolgono per statuto attività di formazione professionale, aziende private e con associazioni professionali per le finalità di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2.

#### Art. 14.

##### *(Procedure)*

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e del contestuale prolungamento dell'obbligo di istruzione entrano in vigore a partire dell'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 16.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente inizian-

do dalla prima classe. Gli studenti che alla data del nuovo ordinamento frequentano la classe successiva alla prima proseguono il corso degli studi secondo l'ordinamento già in vigore.

3. Nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono di norma finalizzate alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi piani di studio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante la determinazione degli indirizzi, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto definisce un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto scolastico. Tale piano è definito sulla base di piani provinciali predisposti dai provveditori agli studi, dopo aver sentito Provincia e il Consiglio scolastico provinciale.

#### Art. 15.

##### *(Programmi di insegnamento)*

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti delegati che definiscono indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferen-



za dei presidenti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE).

Art. 16.

*(Deleghe legislative)*

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare;

b) la definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studio di indirizzi affini;

c) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni generali e dei servizi dall'amministrazione centrale e periferica connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge;

d) l'unificazione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore;

e) l'indicazione delle modalità di svolgimento dei corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per l'attuazione nella scuola secondaria, della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità; l'individuazione di una specializzazione dei docenti destinata a funzioni di tutoraggio; l'eliminazione degli esami di riparazione in tutta la scuola secondaria superiore;

f) una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

g) un nuovo assetto delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi;

h) le modalità di svolgimento dell'esame relativo al diploma del biennio e la regolamentazione della conclusione del corso di studi della scuola media inferiore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione alle lettere a) e b) del comma 1, dovranno essere rispettati i principi di cui agli articoli 2, 3 e 5. Dovrà essere garantita la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o immediatamente spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi. Per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, il piano di studi dovrà essere fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria;

b) in relazione alla lettera c) del comma 1, la ristrutturazione dovrà consentire di unificare in un'unica Direzione generale le attuali direzioni generali e l'ispettorato che si occupano dell'istruzione secondaria e artistica, con la conseguente diminuzione dei posti di funzione di dirigente generale di cui alla tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

c) in relazione alla lettera d) del comma 1, le competenze dovranno essere unificate presso le provincie, con l'affidamento alle scuole della responsabilità di provvedere alla manutenzione ordinaria e di amministrare i relativi finanziamenti;

d) la definizione delle norme di cui alle lettere e), f), g) del comma 1, sarà oggetto di contrattazione nazionale con le organizzazioni sindacali del personale della scuola ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) la definizione delle norme di cui alla lettera h) del comma 1, dovrà tener conto della necessità che:

1) l'esame di diploma del biennio si svolga sulle materie obbligatorie del secondo anno;

2) l'esame medesimo consista nelle prove scritte di italiano, matematica, lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare;

3) la commissione di esame sia costituita da tutti i professori della classe che insegnano materie obbligatorie;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) che il presidente venga nominato ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) per la licenza media si dovrà tener conto di quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'articolo 6.

Art. 17.

*(La copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 411 miliardi, in ragione di lire 68 miliardi per il 1993, di lire 160 miliardi per il 1994 e di lire 183 miliardi per il 1995, si provvede:

a) quanto a lire 68 miliardi nel 1993, 110 miliardi nel 1994 e 103 miliardi nel 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro»;

b) quanto a lire 50 miliardi nel 1994 e 80 miliardi nel 1995, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Provvedimenti conseguenti alla riforma della scuola secondaria superiore e per l'elevazione dell'obbligo scolastico» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 684***D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI***Art. 1.**

1. Al fine di assicurare a tutti i giovani una organica formazione di base, corrispondente ad obiettivi sia di elevazione culturale, sia di orientamento scolastico e professionale, l'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni a decorrere dall'anno scolastico 1993-94.

**Art. 2.**

1. L'assolvimento dell'obbligo di istruzione decennale si realizza dopo il conseguimento della licenza elementare e media, mediante la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme dell'istruzione obbligatoria.

**Art. 3.**

1. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

2. La certificazione di cui al comma 1, contiene l'attestazione dei risultati raggiunti nell'ultima classe frequentata. La valutazione parzialmente positiva costituisce credito formativo per l'eventuale rientro nel sistema scolastico o per la partecipazione a iniziative di recupero, per l'ingresso nel mondo del lavoro o al fine dell'inserimento nei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

**DISEGNO DI LEGGE N. 725**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANZINI ED ALTRI

## TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA SUPERIORE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione scolastica immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale e una preparazione professionale di base che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore promuove altresì l'acquisizione di autonome capacità di apprendere, di scegliere e di sperimentare; accresce il livello delle conoscenze e delle attitudini critiche; favorisce la consapevole partecipazione alla vita democratica.

4. La frequenza della scuola secondaria superiore concorre all'adempimento dell'obbligo di istruzione previsto dal titolo II.

## Art. 2.

*(Struttura)*

1. La scuola secondaria superiore comprende:

a) i corsi di istruzione liceale a ciclo quinquennale impartiti: nel liceo classico, nel liceo linguistico, nel liceo socio-psicopedagogico, nel liceo scientifico, nel liceo scientifico tecnologico, nel liceo economi-

co, nonchè nei diversi indirizzi di liceo tecnologico e di liceo artistico individuati con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) i corsi di istruzione professionale a ciclo triennale, impartiti nei diversi indirizzi di istituto professionale individuati con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

2. I piani di studio della scuola secondaria superiore sono definiti con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), e comprendono:

a) insegnamenti comuni a tutti i licei e istituti professionali;

b) insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali o a più indirizzi degli stessi;

c) insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali o dei singoli indirizzi degli stessi.

3. La scuola secondaria superiore favorisce l'orientamento degli studenti fornendo le conoscenze indispensabili e gli strumenti appropriati per l'individuazione, l'attuazione, la verifica e la correzione delle scelte, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

4. I licei e gli istituti professionali hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica come previsto dagli articoli 19, 20 e 21.

## Art. 3.

*(Organizzazione degli studi)*

1. L'orario settimanale delle lezioni nella scuola secondaria superiore varia da trenta a trentasei ore per l'istruzione liceale e da trenta a quaranta ore per l'istruzione professionale.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, dispone il numero settimanale delle ore per ciascun insegnamento, sulla base della consistenza da attribuire ai vari insegnamenti e delle attività esercitative e applicative previste dal piano di

studi del singolo liceo o istituto professionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i primi due anni, la soglia oraria minima da assicurare agli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 non può essere inferiore a diciannove ore;

b) per gli anni successivi ai primi due, il rapporto tra gli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) e gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi, in relazione agli obiettivi formativi dei licei o istituti professionali.

3. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore, sono impartiti i seguenti insegnamenti comuni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2: italiano, lingua straniera, storia, diritto ed economia, matematica e informatica, discipline scientifiche sperimentali.

4. Al fine di assicurare la pari dignità e la migliore capacità formativa di ogni corso di studio e l'opportuna integrazione delle discipline, il Ministro della pubblica istruzione definisce, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i criteri generali secondo i quali - in relazione alle esigenze dei singoli piani di studio - le istituzioni scolastiche possono parzialmente differenziare i programmi e gli orari degli insegnamenti comuni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

5. Gli insegnamenti comuni a più licei e istituti professionali e gli insegnamenti specifici dei singoli licei e istituti professionali e dei singoli indirizzi degli stessi, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, sono stabiliti con i decreti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

6. I piani di studio dei corsi successivi ai primi due anni, definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), nel rispetto della specifica identità dei diversi licei, istituti professionali e relativi indirizzi, ed in riferimento agli obiettivi finali di ciascuno di essi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-

sociali, matematici e scientifici. Dopo i primi due anni, i *curricula* e gli orari dei corsi degli istituti professionali possono essere articolati in riferimento alle necessità del mondo del lavoro.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione, può autorizzare lo svolgimento, al termine del ciclo triennale di istruzione professionale, di corsi a contenuto sperimentale di durata annuale o biennale, finalizzati al conseguimento di una specifica qualifica professionale.

8. L'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva è impartito in tutti gli anni dei corsi della scuola secondaria superiore.

9. Nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore è assicurato per la durata dei corsi da essa previsti l'insegnamento della religione, da svolgersi in conformità al Concordato fra la Repubblica italiana e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

#### Art. 4.

##### (Attività di orientamento)

1. La scuola secondaria superiore contribuisce attraverso gli insegnamenti impartiti, alla promozione, allo sviluppo e alla maturazione delle inclinazioni intellettuali e delle attitudini personali degli studenti in funzione delle successive scelte formative e professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'attivazione di particolari e specifiche attività di carattere informativo sulle opportunità professionali, il collegio dei docenti e il consiglio di istituto all'inizio di ogni anno scolastico elaborano un programma di interventi nell'ambito delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Tale programma può prevedere l'utilizzazione di servizi di orientamento scolastico e la collaborazione di enti e agenzie, nonchè dei servizi di orientamento regionali e provinciali; le relative indicazioni sono inserite nel programma annuale predisposto dal consiglio scolastico distrettuale, ai sensi dell'articolo 12 del citato

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, i licei e gli istituti professionali si avvalgono del coordinatore d'istituto per i servizi di orientamento scolastico, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

## Art. 5.

*(Esami e certificazioni)*

1. I corsi della scuola secondaria superiore a ciclo quinquennale si concludono con un esame di Stato per il conseguimento del relativo diploma di maturità. Il diploma è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con legge.

2. I corsi della scuola secondaria superiore a ciclo triennale si concludono con un esame di qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, disciplinato con il decreto ministeriale di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a). Il diploma è valido ai fini dell'inserimento nell'attività lavorativa e dell'accesso ai corsi di cui al comma 7 dell'articolo 3 e ad altri indirizzi della scuola secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8.

3. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi seguito.

4. Il certificato di cui al comma 3 ha valore di credito formativo da regolamentarsi con il decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b).

## Art. 6.

*(Corsi ad ordinamento speciale)*

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in

rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

2. L'istituzione può essere promossa dal Ministero della pubblica istruzione o proposta dalle università, dagli enti nazionali di ricerca, dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, nonché dalle regioni, dagli enti locali territoriali e da altre amministrazioni ed enti pubblici preposti a settori produttivi e servizi.

3. All'istituzione si provvede con decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per il settore interessato, su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Per le attività di tirocinio, si provvede mediante convenzioni stipulate con amministrazioni ed enti interessati, secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. L'elenco aggiornato dei corsi istituiti a norma del presente articolo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 7.

*(Corsi per lavoratori studenti)*

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituiti presso licei e istituti professionali, corsi riservati ai lavoratori studenti, con classi organizzate con orari e calendari flessibili, in relazione alle esigenze degli allievi.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno identiche finalità, stessa durata ed equivalenti contenuti culturali e professionali dei corsi ordinari della scuola secondaria superiore. In essi è assicurato il completo svolgimento dei programmi di scuola secondaria superiore con modalità didattiche opportunamente differenziate anche in relazione all'età degli allievi.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

4. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al comma 1 può esonerare gli allievi dalla frequenza dell'insegnamento di educazione fisica, nonché, in tutto o in parte, delle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro degli allievi sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studi.

5. I criteri per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi, per la definizione dei livelli e delle modalità di ammissione ai corsi, per la dislocazione delle sedi, per l'adattamento dei corsi alle esigenze specifiche della formazione sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## Art. 8.

*(Passaggi e rientri)*

1. I passaggi da un corso di istruzione ad un altro sono attuati in base ai seguenti criteri:

a) il passaggio ad una classe superiore è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;

b) il passaggio tra classi parallele di licei ed istituti professionali è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;

c) nei primi due anni il passaggio da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio del corso di provenienza;

d) negli anni successivi il passaggio da un corso ad un altro si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità;

e) al termine del ciclo triennale dei corsi di istruzione professionale è prevista una prova di idoneità per l'iscrizione al quarto anno dei diversi indirizzi dei licei tecnologici.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti ed al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

## TITOLO II

PROLUNGAMENTO DELL'ISTRUZIONE  
OBBLIGATORIA

## Art. 9.

*(Finalità)*

1. Per assicurare agli alunni un'ampia preparazione culturale idonea a promuovere la crescita personale, l'orientamento scolastico e professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quello degli Stati membri delle Comunità europee, la durata della istruzione obbligatoria è stabilita in complessivi dieci anni.

2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal primo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.

## Art. 10.

*(Modalità di assolvimento)*

1. Si assolve all'obbligo di istruzione con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore previsti nel titolo I;

b) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base delle modalità previste dall'articolo 14 e 17 della presente legge.

2. È prosciolto dall'obbligo d'istruzione l'alunno che abbia frequentato per almeno dieci anni, complessivamente le scuole o i corsi di cui al comma 1, ovvero i corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 11.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Essa comprende, a domanda, i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno.

## Art. 11.

*(Progetti di orientamento e di nuove opportunità)*

1. Sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire:

a) la rimotivazione dell'apprendimento;

b) il completamento dei corsi della scuola media inferiore, in vista del superamento del relativo esame di licenza e dell'eventuale accesso ai corsi per il completamento dell'istruzione obbligatoria previsti dalla presente legge;

c) l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi possono accedere gli alunni che abbiano compiuto i quattordici anni, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, coloro i quali abbiano abbandonato o interrotto gli studi.

4. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti ed attuati da appositi consigli di classe, composti da docenti, a qualunque titolo presenti nella scuola.

5. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per l'attuazione dei progetti di cui al presente articolo.

## Art. 12.

*(Attività di monitoraggio)*

1. Al fine di costituire un sistema permanente di monitoraggio e di rilevazione dei percorsi scolastici dei singoli alunni, anche per verificare i fenomeni della dispersione, dell'evasione e dell'abbandono, è istituita presso le singole unità scolastiche un'anagrafe degli studenti, che prevede l'utilizzazione di schede personali per ogni studente. È istituita, inoltre, un'anagrafe centrale della scolarità a cui ciascuna anagrafe degli studenti invia le proprie rilevazioni. La struttura, l'organizzazione, le funzioni e le tipologie degli



strumenti di rilevazione sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 13.

*(Osservatori regionali)*

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente titolo, è istituito in ciascuna regione un osservatorio regionale, formato da esperti scelti dagli assessori competenti in materia di istruzione professionale. Tale osservatorio opera nel quadro della programmazione regionale in materia di diritto allo studio e di formazione professionale e secondo gli indirizzi definiti da un consiglio direttivo, costituito da rappresentanti degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'osservatorio regionale ha il compito di realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza. A tale scopo può stipulare accordi con l'osservatorio del mercato del lavoro, istituito nella medesima regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli osservatori regionali, con il compito di raccogliere e valutare i dati trasmessi dagli osservatori regionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa con propri rappresentanti al Coordinamento nazionale. Sulla base degli elementi acquisiti il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente titolo.

4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli osservatori regionali e del Coordinamento nazionale degli osservatori regionali.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 14.

*(Regolamenti)*

1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni recanti:

a) l'indicazione degli indirizzi da attivare nei licei tecnologici ed artistici e negli istituti professionali di cui all'articolo 2, comma 1, nonché nei corsi ad ordinamento speciale di cui all'articolo 6, garantendo la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

b) la definizione dei singoli piani di studio dei corsi dell'istruzione liceale e dell'istruzione professionale che, per i primi due anni, avranno carattere unitario, in particolare per i corsi aventi affinità culturali e professionali di base con una differenziazione limitata alle esigenze di identità, orientatività e propedeuticità dei percorsi formativi, mentre per i successivi tre anni, si conformeranno alle indicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3. Negli indirizzi dei licei ed istituti di cui alla lettera a) prevalentemente orientati ad una preparazione professionale, il piano di studi sarà fondato su un impianto disciplinare non frammentario nè solamente pratico-applicativo del complesso di conoscenze specifico dell'indirizzo e sarà rivolto ad un ampio ventaglio di professionalità specifiche relative a tale complesso di conoscenze;

c) la definizione dei piani di studio dei corsi ad ordinamento speciale che, oltre a comprendere gli insegnamenti comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si caratterizzano per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime, con la previsione di speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica;

d) l'indicazione delle modalità di svolgimento di eventuali corsi di recupero e di sostegno e di impiego negli stessi del personale docente; l'attivazione di iniziative per la realizzazione nella scuola secondaria delle pari opportunità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125; la preparazione e l'utilizzazione dei docenti destinati a funzioni di tutoraggio;

e) i criteri per una nuova organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche per assicurare alle stesse flessibilità e modularità;

f) una nuova organizzazione delle classi di concorso delle diverse discipline, delle loro affinità e dei relativi passaggi.

2. Il Ministro della pubblica istruzione altresì emanerà, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di dettare, secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi dell'istruzione professionale, di cui all'articolo 3, tenuto conto delle professionalità specifiche cui il relativo diploma dà accesso, nonché della possibilità di ammissione a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale e delle esigenze connesse all'eventuale prosecuzione degli studi nella scuola secondaria superiore;

b) la disciplina dei crediti formativi di cui all'articolo 5, comma 4.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al presente articolo sono inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

## Art. 15.

*(Programmi di insegnamento)*

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove

di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione del regolamento che definisce indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni sette anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli IRSSAE.

## Art. 16.

*(Piano nazionale di aggiornamento)*

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico delle singole discipline.

2. Il piano di cui al comma 1 sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRSSAE, delle università e delle associazioni professionali dei docenti.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli IRSSAE attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri presso scuo-

le scelte di intesa con i provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui al comma 3, nonché per la formazione e l'utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidenti degli IRSSAE ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

#### TITOLO IV NORME FINALI

##### Art. 17.

###### (Convenzioni)

1. I corsi regionali di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 devono:

*a*) avere una durata non inferiore a due anni;

*b*) impartire gli insegnamenti comuni previsti dall'articolo 3 comma 3 della presente legge, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento dei corsi stessi in modo da conseguire obiettivi tali da assicurare una preparazione culturale più ampia a norma dell'articolo 9;

*c*) essere regolati da convenzioni tra il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e i presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. Ai corsi regionali accedono gli studenti in possesso della licenza di scuola media.

3. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione può stipulare convenzioni con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessate per la reciproca utilizzazione di sedi, di attrezzature didattiche e di personale nelle attività rientranti nelle finalità di cui al titolo II.

##### Art. 18.

###### (Costituzione dei corsi post-secondari)

1. Sono istituiti presso le scuole secondarie superiori corsi post-secondari aventi la finalità di realizzare un ulteriore approfondimento della preparazione professionale conseguita al termine dei corsi quinquennali secondari superiori con particolare riguardo all'adeguamento del ciclo formativo agli *standard* richiesti dalla CEE per il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali in ambito europeo.

2. Per la realizzazione e per il funzionamento dei corsi possono essere stipulate convenzioni con le regioni, con gli ordini professionali, con enti pubblici e privati e con le imprese.

3. I corsi post-secondari di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a un anno e non superiore a tre e sono istituiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro competente per la specifica area professionale interessata.

4. Alla frequenza dei singoli corsi sono ammessi gli studenti in possesso del diploma di maturità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 7.

5. Al termine dei corsi di durata annuale o biennale viene rilasciato, a coloro che hanno superato i relativi esami finali, un diploma di corso superiore post-secondario con l'indicazione della specializzazione o della specifica formazione professionale acquisita.

6. Nel caso dei corsi istituiti con le finalità di cui al comma 1, il diploma costituisce anche titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione e all'esercizio della libera professione previsti dalle vigenti norme.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti:

*a*) le condizioni e le procedure per l'istituzione dei corsi;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) l'assetto fondamentale dei piani di studio;

c) l'istituzione di un consiglio di amministrazione dei corsi post-secondari per ciascun istituto, la sua composizione e le modalità di designazione dei rappresentanti in seno allo stesso;

d) la nomina e le funzioni del direttore del corso e la procedura per l'eventuale delega delle funzioni stesse;

e) le modalità ed i criteri per la valutazione finale;

f) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento;

g) le misure dei compensi da conferire al personale impegnato nei corsi;

h) le condizioni fondamentali cui devono attenersi le convenzioni che possono essere stipulate ai sensi del comma 2;

i) le tasse di iscrizione, di frequenza e di diploma dovute dagli allievi dei corsi;

l) ogni altra disposizione occorrente all'attuazione del presente articolo.

## Art. 19.

*(Autonomia amministrativa)*

1. Il capitolo delle entrate delle unità scolastiche comprende:

a) il contributo dello Stato, la cui misura deve garantire a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado le prestazioni essenziali commisurate alla natura;

b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti: i contributi non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e di personale;

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni degli enti locali.

2. I consigli d'istituto e di circolo provvedono alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

3. Le somme corrispondenti al mancato introito delle tasse scolastiche a favore

dell'Erario sono portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le unità scolastiche possono ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e persone fisiche.

5. Ai fini delle imposte sul reddito, i contributi in denaro di cui al comma 4 possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti al fine della determinazione del reddito d'impresa.

6. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche sono approvati dal provveditore agli studi. È abrogato il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

7. La disposizione di cui all'articolo 36, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, continua ad applicarsi soltanto ai fini del riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al primo comma del medesimo articolo 36.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, è adottato uno schema-tipo delle convenzioni di cui al presente articolo.

## Art. 20.

*(Autonomia organizzativa)*

1. Il collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe e di interclasse, nell'ambito della programmazione educativa, formula progetti al consiglio d'istituto o di circolo per la stipula di convenzioni sia per le delibere di sua competenza sia per quelle di competenza di altri soggetti.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto, sulla base delle proposte di cui al comma 1, dopo istruttoria da parte della giunta esecutiva, delibera le convenzioni:

a) con altre scuole;

b) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IR-RSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici econo-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa.

## Art. 21.

*(Autonomia didattica)*

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 3, il collegio dei docenti può integrare i programmi nazionali di insegna-

mento in relazione agli interessi culturali e professionali degli studenti e alle proposte avanzate dal distretto scolastico in materia di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.

2. A tal fine il collegio dei docenti elabora piani di attività integrative, e di corsi da effettuare in aggiunta all'orario delle lezioni per non più di tre ore settimanali. Le proposte del collegio dei docenti sono sottoposte alla deliberazione del consiglio d'istituto o di circolo il quale, in conseguenza, delibera l'entità della spesa occorrente nei limiti delle disponibilità di bilancio, quando sia necessario fare ricorso agli esperti esterni alla scuola.

**DISEGNO DI LEGGE N. 962**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PONTONE ED ALTRI

**CAPO I****PRINCÌPI GENERALI****Art. 1.**

1. La scuola media, quale componente di un ordinamento scolastico che deve essere base morale e civile della società, momento essenziale nella formazione della coscienza e della personalità dei giovani, costituisce il naturale e necessario completamento della scuola di grado primario.

2. La scuola media opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni, iniziato nella scuola elementare, e dà sia una valida cultura di base, sia un preciso orientamento; promuove riflessioni ed iniziali atteggiamenti critici nei riguardi degli aspetti della realtà sociale, per acquisire un serio concetto della libertà e dello Stato e per sviluppare principi di collaborazione e di socialità.

**CAPO II****ORDINAMENTO DELLA SCUOLA  
MEDIA INFERIORE****Art. 2.**

1. Alla scuola media si accede dopo aver concluso positivamente il secondo ciclo della scuola elementare.

**Art. 3.**

1. Il corso degli studi della scuola media è quadriennale.

**Art. 4.**

1. Le discipline di insegnamento sono le seguenti: italiano, storia ed educazione civica, lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), educazione artistica, matematica, scienze naturali, geografiche e di valorizzazione dell'ambiente, educazione al lavoro ed alla tecnica, educazione fisica, educazione musicale, religione o materia alternativa.

2. Nelle prime due classi è obbligatorio lo studio della lingua latina.

3. Nelle successive due classi gli alunni sono tenuti a scegliere tra il proseguimento dello studio del latino o l'intensificazione dello studio della lingua straniera.

**Art. 5.**

1. L'insegnamento dell'educazione fisica è, in tutte le classi, di tre ore settimanali.

2. L'insegnamento deve consentire la piena applicazione del concetto di educazione fisica inteso nel suo significato integrale che comprende in modo unitario ed organico anche l'educazione alla salute.

**Art. 6.**

1. Ogni classe non può essere costituita da più di venti allievi.

**Art. 7.**

1. Sono ammesse materie di studio facoltative costituenti attività parascolastiche. Tali materie di studio sono scelte dal collegio dei docenti, sentito il consiglio di istituto, tra quelle indicate dal Ministero della pubblica istruzione. In particolare dovrà essere riservato adeguato spazio alla conoscenza ed alla trasmissione di aspetti caratteristici delle tradizioni, della cultura e dei codici orali regionali e locali.

2. Il personale preposto alle attività di cui al comma 1 deve essere fornito di titolo

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di studio specifico ed incluso in apposite graduatorie provinciali.

3. Le attività parascolastiche devono essere svolte in orario pomeridiano per non più di due pomeriggi la settimana.

## Art. 8.

1. Sono previste classi particolarmente idonee per alunni riconosciuti minorati psichici.

2. Le classi di cui al comma 1, funzionanti nello stesso edificio scolastico delle classi normali, sono formate da non meno di quattro e non più di otto alunni. In tali classi gli insegnanti sono affiancati, a titolo consultivo, da una *équipe* medico-psicopedagogica in grado di assistere stabilmente gli alunni ed i programmi devono essere flessibili ed adattabili alle necessità ed ai ritmi di apprendimento degli alunni.

3. In mancanza del numero minimo di cui al comma 2, gli alunni devono essere avviati presso classi speciali funzionanti in scuole viciniori.

4. Le spese di trasporto degli alunni di cui al presente articolo sono a totale carico delle amministrazioni competenti.

5. Il personale insegnante agli alunni di cui al presente articolo deve essere specializzato nelle attività preposte.

## Art. 9.

1. Per alunni non vedenti e minorati della vista, per sordi, sordastri e sordomuti, sono previsti istituti specializzati.

2. Il personale docente di tutte le discipline negli istituti di cui al comma 1, oltre che dei normali titoli di studio previsti dalla legislazione vigente, deve essere fornito degli opportuni diplomi di specializzazione.

## Art. 10.

1. Il calendario scolastico, della durata di 200 giornate di lezione ed articolato in base ad esigenze di carattere igienico ed econo-

mico, oltre che didattico-pedagogico, sarà stabilito da apposita legge dello Stato.

2. Ai fini didattici ed operativi, l'anno scolastico è suddiviso in tre periodi di durata pressochè uguale.

## Art. 11.

1. Al termine di ciascun periodo scolastico di cui al comma 2 dell'articolo 10, il consiglio di classe, composto dai soli docenti, valuta gli allievi sulla base dei risultati conseguiti in ciascuna disciplina, attribuendo un voto espresso in decimi ed integrando tale valutazione con un giudizio sintetico che tenga conto del grado di maturità raggiunto dall'alunno, delle conoscenze teorico-pratiche acquisite, delle eventuali carenze dimostrate e di tutti quegli elementi che siano ritenuti utili per accertare la preparazione culturale e l'armonico sviluppo della sua personalità.

2. Al consiglio di classe partecipano a titolo consultivo i docenti di attività parascolastiche.

## Art. 12.

1. Gli alunni che a giudizio del consiglio di classe non abbiano conseguito un sufficiente grado di preparazione globale, rivelando carenze tali da compromettere la loro evoluzione formativa ed un regolare proseguimento negli studi, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva. Alla fine del primo periodo di essa, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

## Art. 13.

1. L'amministrazione scolastica provvede ad organizzare corsi estivi per gli alunni di cui all'articolo 12 finalizzati a colmare le lacune scoperte durante l'anno scolastico. Detti corsi sono affidati ad insegnanti della

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia che ne facciano richiesta, retribuiti in una misura annualmente concordata con tutte le organizzazioni sindacali della scuola.

## Art. 14.

1. La scuola media inferiore si conclude con l'attribuzione di un giudizio di idoneità a proseguire gli studi nel successivo ciclo della scuola dell'obbligo.

## Art. 15.

1. Le scuole medie, per gli allievi appartenenti a gruppi linguistici di zone di confine o a particolari gruppi etnici, devono seguire le indicazioni dei precedenti articoli e quelle particolari dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

## TITOLO II

## SCUOLA MEDIA SUPERIORE

## CAPO I

## PRINCIPÌ GENERALI

## Art. 16.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. Essa non può tendere a soddisfare la vanità di specifiche categorie sociali o di vuote ambizioni personali, ma concorre alla formazione dei giovani - senza distinzioni socio-economiche - sì che essi possano poi contribuire con la loro preparazione nelle arti e nelle professioni al benessere sociale e al progresso nazionale.

## Art. 17.

1. Nella scuola media superiore i giovani approfondiscono le capacità critiche secondo la concezione della vita che si attua nelle discipline umanistiche, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica.

2. È garantita ai giovani la facoltà di seguire gli indirizzi maggiormente conformi alle attitudini rivelate nel quadriennio di scuola media inferiore.

## Art. 18.

1. Il rispetto del principio dell'eguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione, è garantito dall'intervento dello Stato in favore dei giovani capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con basso reddito.

2. La legge stabilisce la natura degli interventi dello Stato volti alla realizzazione di quanto enunciato nel comma 1.

## Art. 19.

1. Unitamente alla preparazione intellettuale, la pratica dello sport è indispensabile per la formazione non solo fisica, ma anche civile e morale dei giovani. Gli alunni delle scuole superiori devono quindi esercitarsi in una o più attività sportive sia a livello preparatorio sia a livello agonistico per almeno due pomeriggi la settimana.

2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono a dotare ogni istituto di idonee attrezzature sportive polivalenti. Le stesse attrezzature possono essere usate da più istituti purchè sia garantita a ciascuno di essi la facoltà di disporre per almeno sei ore pomeridiane complessive.

## Art. 20.

1. Particolare rilievo deve essere dato alle attività del turismo scolastico con l'organizzazione di visite guidate in città d'arte, centri di importanza storica, zone



## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

archeologiche di grande interesse ambientale e paesaggistico, a manifestazioni fieristiche, artistiche, culturali in genere ed a importanti avvenimenti sportivi, e ciò nell'intento di favorire l'ampliamento degli orizzonti intellettivi degli allievi e come incentivo alla conoscenza di determinati fenomeni sociali e di costume della Nazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 è prevista anche l'organizzazione di scambi fra scuole di province o regioni diverse e di seminari di studi da effettuarsi in centri idonei e in periodi di bassa stagione turistica.

3. Sia nel corso degli scambi che nei seminari previsti dal comma 2 può essere dato spazio anche alle attività sportive di cui alla presente legge.

4. Alle spese per le visite guidate, gli scambi interprovinciali ed interregionali, l'organizzazione dei seminari di studi, purchè essi si svolgano nell'ambito del territorio nazionale, deve concorrere lo Stato per garantire la partecipazione, a titolo parzialmente o totalmente gratuito, a secondo dei casi, agli alunni di condizioni economiche più disagiate.

## CAPO II

ORDINAMENTO  
DELLA SCUOLA MEDIA SUPERIORE

## Art. 21.

1. La scuola media superiore si articola in un'area umanistico-scientifica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) filologico;
- b) pedagogico;
- c) artistico;
- d) musicale.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita dall'istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) agrario;

- b) amministrativo-commerciale;
- c) industriale;
- d) linguistico per le attività turistiche e commerciali;
- e) nautico ed aeronautico;
- f) per geometri;
- g) per le attività alberghiere.
- h) biosanitario.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Ambedue le aree, quella umanistico-scientifica e quella umanistico-tecnico-professionale, hanno un corso di studi quadriennale.

6. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

## Art. 22.

1. Alla scuola media superiore possono accedere i giovani che, in possesso del giudizio di idoneità conseguito al termine del secondo ciclo della scuola media inferiore, superino un esame di ammissione.

2. L'esame di ammissione di cui al comma 1 consiste in una prova di composizione in lingua italiana, una prova scritta di matematica ed un esame orale interdisciplinare.

3. La commissione per l'esame di ammissione di cui al comma 1 è composta di cinque membri: quattro insegnanti della scuola superiore, di cui uno con funzioni di presidente, ed un insegnante della scuola media inferiore.

4. Ogni commissione deve esaminare non meno di 20 e non più di 30 alunni.

5. A conclusione dell'esame la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa per la scelta dell'area e dell'indirizzo. Tale indicazione non è però vincolante per le scelte dello studente.

## Art. 23.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

2. I consigli di facoltà possono deliberare, tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi del comma 1.

## Art. 24.

1. Il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare e all'insegnamento nella scuola materna è rilasciato dall'università al termine di appositi corsi biennali teorico-pratici ai quali possono essere ammessi esclusivamente i giovani che, nel liceo, abbiano seguito l'indirizzo-pedagogico.

## Art. 25.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo.

## Art. 26.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 24 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 25 allievi.

2. Il superamento del numero di 24 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. L'adozione di tale provvedimento è di competenza dell'ufficio scolastico provinciale.

## Art. 27.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune a tutti gli indirizzi che si completa con un gruppo di materie a scelta dell'allievo.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per un'approfondita preparazione culturale, esse sono: italiano, latino, storia, filosofia, lingua straniera, matematica e fisica, educazione fisica, scienze.

3. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo filologico: greco, storia dell'arte o disegno, elementi di diritto pubblico, analisi matematica;

b) indirizzo pedagogico: pedagogia e didattica, psicologia, disegno e musica, diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

c) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche, diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali;

d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

4. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 49 della presente legge. In questa distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in quattro anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi due, lo studio degli insegnamenti elettivi.

## Art. 28.

1. L'istituto tecnico, oltre che a tendere alla formazione intellettuale, morale, socia-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le e civica, fornisce una preparazione alle professioni di medio livello e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 31.

## Art. 29.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

## Art. 30.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 20 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 25 alunni.

## Art. 31.

1. I giovani che abbiano favorevolmente concluso gli studi nell'istituto tecnico possono essere ammessi alle facoltà universitarie corrispondenti agli indirizzi seguiti.

2. Tenuto conto delle programmazioni nazionali e delle previsioni occupazionali, i consigli di facoltà possono deliberare la possibilità e le modalità di ammissione dei giovani che abbiano seguito indirizzi diversi da quelli richiesti ai sensi della presente legge.

## Art. 32.

1. L'istituto tecnico si struttura in un'area didattica comune ed in una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono, attraverso le fondamentali conoscenze proprie della nostra cultura, l'aspetto umanistico:

- a) italiano;
- b) storia;

- c) lingua straniera;
- d) matematica;
- e) educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti di specifici indirizzi vengono puntualmente definite dalla commissione prevista dall'articolo 49 della presente legge.

## Art. 33.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifica è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di una lingua straniera, che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

2. Per gli alunni che frequentano l'area umanistico-tecnico-professionale, ad eccezione dell'indirizzo linguistico, è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera che deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

3. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è reso obbligatorio, per tutti i quattro anni di corso, lo studio di tre lingue straniere, almeno una delle quali deve essere quella studiata nella scuola media inferiore.

4. Per tutti l'insegnamento delle lingue straniere deve essere impartito per un congruo numero di ore settimanali che è determinato ed articolato della commissione istituita ai sensi dell'articolo 34 della presente legge.

## Art. 34.

1. Per gli alunni della scuola media superiore l'insegnamento della religione è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, e dalle eventuali intese stipulate dallo Stato con le altre confessioni religiose.

## CAPO III

## PROFESSIONALIZZAZIONE

## Art. 35.

1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà universitarie sono

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ammessi, dopo aver conseguito il diploma di maturità tecnica, a frequentare corsi biennali abilitanti all'esercizio delle libere professioni, organizzati dai consigli distrettuali nei distretti scolastici in cui esistano istituti tecnici con indirizzi del tipo al quale i corsi si riferiscono.

2. Le Regioni, le province ed i comuni collaborano, unitamente agli ordini professionali e alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura all'organizzazione dei corsi di cui al comma 1. Gli istituti tecnici di provenienza e gli ordini professionali forniscono le strutture richieste e cooperano allo svolgimento dei corsi.

3. Al termine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato ai partecipanti, previo accertamento delle loro capacità operative, un diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione che consenta l'iscrizione al rispettivo albo professionale.

4. Nessun corso abilitante all'esercizio delle professioni può essere indetto quando non venga richiesto e frequentato da almeno 15 candidati.

## Art. 36.

1. L'accesso ai pubblici uffici e alle professioni, da parte dei cittadini in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, sono disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentiti, ove esistano, i rispettivi organi professionali.

## CAPO IV

## ATTIVITÀ DIDATTICA

## Art. 37.

1. Tutte le lezioni e le esercitazioni, ad eccezione delle attività sportive di cui al precedente articolo 19 e delle visite, degli

scambi e dei seminari, di cui al precedente articolo 20, si svolgono, per quanto possibile, in orario unico antimeridiano.

## Art. 38.

1. L'attività scolastica, ai fini didattici ed operativi, è suddivisa in tre periodi di durata pressochè eguale. Al termine di ogni periodo i consigli di classe attribuiscono ad ogni alunno un punteggio in decimi per ciascuna materia in programma ed una valutazione della condotta scolastica, che può essere giudicata «buona», «soddisfacente» o «insoddisfacente».

## Art. 39.

1. Sono promossi alla classe successiva gli alunni che nella valutazione relativa all'ultimo periodo scolastico abbiano conseguito un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni materia d'insegnamento e la valutazione di «buono» o «soddisfacente» nella condotta.

2. La valutazione di cui al comma 1 terrà anche conto del *curriculum* dell'intero anno scolastico.

3. Non si procede alla valutazione degli alunni che siano stati assenti per un numero di giorni superiore ad un terzo di quelli effettivi di lezione. Essi possono però sostenere in seconda sessione, al pari dei privatisti, l'esame di ammissione alla classe successiva superando le prove in tutte le materie di studio.

4. Gli alunni di cui al comma 3, come quelli che per gravi e comprovati motivi hanno conseguito, in una o più discipline e comunque in non più di tre, il punteggio minimo richiesto per la promozione, sono ammessi condizionatamente alla classe successiva.

5. Alla fine del primo periodo di ammissione condizionata di cui al comma 4, il consiglio di classe, tenuto conto del profitto, giudica se l'alunno può proseguire nel corso di studio o debba ritornare alla classe precedente.

## Art. 40.

1. Contemporaneamente agli esami di maturità si svolgono anche esami di integrazione per alunni provenienti da scuole di altra area o di altro indirizzo.

2. Le modalità di svolgimento degli esami di integrazione, di cui al comma 1, sono fissate dal Ministro della pubblica istruzione.

## Art. 41.

1. Nessuna classe può essere frequentata per più di due anni, salvo che per gravi e comprovati motivi la cui valutazione spetta al collegio dei docenti.

## CAPO V

## ESAMI DI MATURITÀ

## Art. 42.

1. Al termine della scuola superiore gli alunni giudicati idonei dai relativi consigli di classe a maggioranza dei componenti, sostengono un esame di maturità che ha inizio il 10 giugno e deve concludersi entro la fine del mese stesso.

## Art. 43.

1. L'esame di maturità consiste nello svolgimento di tre prove scritte, o pratiche o grafiche, e in un colloquio che il candidato è chiamato a sostenere su tutte le materie in programma nell'ultimo anno di corso.

2. Il colloquio si svolge in due distinti momenti per quel che si riferisce alle materie umanistiche e a quelle tecnico-scientifico-professionali. Il colloquio ha per oggetto, in una visione organica d'assieme, vari punti delle materie di studio, che il candidato deve dimostrare di aver approfondito nei necessari elementi formativi ed informativi.

3. I colloqui devono muovere da un argomento liberamente scelto dal candidato.

## Art. 44.

1. Le commissioni d'esame sono composte da tutti gli insegnanti del consiglio di classe e si suddividono, al momento del colloquio, in due sottocommissioni che raggruppano gli insegnanti delle materie umanistiche e quelli delle materie tecnico-scientifico-professionali.

2. Le commissioni sono presiedute da un commissario nominato dal Ministro della pubblica istruzione e scelto tra le seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) presidi ordinari di scuola media superiore;

c) presidi e docenti di scuola media superiore in quiescenza, purchè prima del collocamento a riposo ne avessero titolo;

d) ordinari delle scuole superiori non impegnati nel corso dell'ultimo anno e che ne abbiano titolo.

3. Ogni presidente governativo può presiedere non meno di due e non più di tre commissioni dello stesso istituto.

## Art. 45.

1. Nelle scuole e negli istituti legalmente riconosciuti, fanno parte della commissione per gli esami di maturità solo i docenti abilitati all'insegnamento delle corrispondenti materie negli istituti di Stato.

2. I provveditori integrano, se necessario, le commissioni per gli esami di maturità di cui al comma 1.

## Art. 46.

1. Per ogni anno scolastico, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte o grafiche o pratiche.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Prova scritta comune a tutte le scuole superiori è la prova di italiano.

3. I temi relativi alle prove scritte, grafiche o pratiche, sono stabiliti e inviati dal Ministro della pubblica istruzione e sono resi noti ai presidenti delle singole commissioni nella mattinata in cui si svolgono le prove medesime.

## Art. 47.

1. Ai presidenti e ai commissari degli esami di maturità spetta un compenso adeguato alla delicatezza del lavoro svolto e proporzionale alla durata dei lavori. Ai presidenti spetta anche, ove competa, una indennità di missione che consenta loro di soggiornare, con il decoro richiesto dall'importanza del loro compito, nella sede di esami.

## Art. 48.

1. A conclusione dell'esame la commissione formula un giudizio sui singoli candidati tenendo conto dei risultati delle prove d'esame, del *curriculum* scolastico e del giudizio di ammissione.

2. Il candidato è dichiarato «maturo» o «non maturo».

3. La valutazione dei candidati maturi è espressa con un punteggio da 36 a 60. Per l'attribuzione del punteggio di 60 occorre l'unanimità dei componenti la commissione.

## Art. 49.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi Collegi nazionali per quanto si

riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e le specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dall'articolo 27;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la corrispondenza delle nuove cattedre a quelle precedenti;

f) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

## Art. 50.

1. La commissione, costituita ai sensi dell'articolo 49, conclude i lavori entro 90 giorni dalla sua composizione e comunica le proposte al Ministro della pubblica istruzione che provvede a nominare una seconda commissione composta di docenti di scuola superiore, di universitari particolarmente esperti di problemi scolastici, di ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il compito della commissione di cui al comma 1 è quello di definire i criteri di ammissione alle facoltà universitarie per i giovani che abbiano conseguito il diploma di maturità.

## CAPO VI

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 51.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Con proprie ordinanze, il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Art. 52.

1. Alle maggiori eventuali spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con modificazioni dei capitoli di

bilancio dello Stato previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 53.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purchè non incompatibili con i suoi principi informativi.